

native).

La differenza fra le due operazioni è la seguente:

a) per effetto della cessione del quinto o del doppio, cioè dello stipendio da parte dell'impiegato dello Stato, nel caso di cessione dal servizio con diritto a pensione, la cessione estende i suoi effetti sulla indennità dovuta una volta tanto, ove si tratti di cessione dal servizio senza diritto a pensione. Inoltre, ove la cessione dal servizio avvenga senza liquidazione di pensione o di indennità a favore dell'impiegato, l'Ente, che ha sovventionato l'impiegato stesso, viene rimborsato del residuo credito con somme prelevate da un apposito fondo di garanzia costituito, per legge, con speciali contributi versati da tutti gli impiegati, che effettuano l'operazione di cessione del quinto o del doppio quinto dello stipendio;

b) la delega, che invece rimborsava l'impiegato in base al citato C. U. per le case popolari e per l'industria edile, non offre tutte le sopradette garanzie. Accettando tale delega lo Stato s'impegna solo di versare all'Ente sovventore la quota dello stipendio delegata, impegno